Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 278

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 3 dicembre 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*,, alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 ottobre 1949, n. 851.

Determinazione del contributo previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, che istituisce il Comitato nazionale italiano della F.A.O.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo ordinario, a favore del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'alimentazione e l'agricoltura, previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, è stabilito, per l'esercizio 1948-1949, in L. 26.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Alla spesa di cui al precedente comma si provvede mediante diminuzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 129-*bis* dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero. L'autorizzazione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 5 marzo 1948, n. 121, viene corrispondentemente ridotta di L. 26.000.000.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1949 il contributo di cui al precedente articolo è di L. 22.000.000. Esso viene iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1949-1950 e per quelli successivi.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — SFORZA — BERTONE — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli* GRASSI

LEGGE 10 novembre 1949, n. 852.

Proroga delle disposizioni delle leggi 28 marzo 1949, n. 131 e 7 aprile 1949, n. 222, sull'abilitazione provvisoria all'esercizio professionale e sui contributi degli studenti universitari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai laureati e diplomati nelle sessioni di esami dell'anno accademico 1948-49 sono estese le disposizioni emanate con legge 28 marzo 1949, n. 131, in materia di esami di Stato per l'abilitazione professionale.

Art. 2.

Per l'anno accademico 1949-50 sono prorogate le disposizioni di cui alla legge 7 aprile 1949, n. 222, concernente tasse e contributi a favore delle Università e degli Istituti superiori.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 10 novembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 10 novembre 1949, n. 853.

Aumento da un milione a tre milioni della dotazione ordinaria annua a favore dell'Accademia nazionale di San Luca.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La dotazione ordinaria annua a favore dell'Accademia nazionale di San Luca, stanziata sul capitolo 162 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, viene elevata da un milione a tre milioni di lire annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50.

Art. 2.

Alla maggiore spesa derivante dall'aumento della dotazione di cui all'articolo precedente sarà provveduto mediante le somme stanziate nello stesso capitolo 162 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1949-50 e nei corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 novembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 24 novembre 1949, n. 854.

Concessione di una pensione straordinaria al padre di Piero Gobetti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Al signor Giuseppe Gobetti, padre del defunto perseguitato politico Piero Gobetti, è assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 1949 e per tutta la durata della sua vita, una pensione straordinaria di L. 240.000 annue.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1949, n. 855.

Prelevazione di L. 301.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1949-50.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza la prelevazione di L. 301.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1949-50.

Signor Presidente,

Con il decreto che si sottopone alla firma della S.V.On.le vengono disposte talune assegnazioni agli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri, per l'esercizio finanziario 1949-50, allo scopo di provvedere alle seguenti inderogabili esigenze:

Ministero del tesoro:

Maggiore contributo dello Stato al Consiglio nazionale delle ricerche, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, per le spese relative al personale non statale addetto agli istituti scientifici ed ai centri di studio della cui opera detto Consiglio si vale	mil.	90
(l'occorrenza si è concretata successivamente alla formulazione delle previsioni, poichè soltanto nell'attuale esercizio è stato realizzato il temporaneo assetto dei servizi previsto dal citato decreto legislativo).		
Spese per la meccanizzazione del servizio relativo al pagamento delle pensioni, al fine di assicurare una maggiore celerità nell'espletamento del servizio di che trattasi e di sopperire intanto alle urgenti necessità connesse con l'applicazione dell'ultimo provvedimento relativo al miglioramento delle pensioni ordinarie	»	170
(di cui mil. 130 per l'acquisto di mobili e stampati vari e mil. 40 per l'installazione del macchinario e dell'attrezzatura negli Uffici provinciali del tesoro).		
Ministero degli affari esteri:		
Spese per il ricevimento in Italia di personalità straniere	»	3
Spese riservate di carattere urgente delle Commissioni di conciliazione previste dall'art. 83 del Trattato di pace	»	3
Ministero dell'Africa italiana:		
Spese assistenziali di carattere riservato . .	»	30
Ministero dell'agricoltura e foreste:		
Somme occorse per la stampa dei volumi relativi ad un'indagine statistica sulla distribuzione della proprietà fondiaria in Italia, eseguita in via d'urgenza, dall'Istituto nazionale di economia agraria, ai fini degli studi necessari per la riforma agraria	»	5
Totale . . .	mil.	301

Per le suddette assegnazioni ricorrono le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato e perciò ad esse si fa luogo mediante prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, in base alla facoltà recata dall'art. 42 della legge di contabilità, approvata con il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Il Ministro per il tesoro: PELLA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 30 giugno 1949, n. 333 e 5 agosto 1949, n. 604;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1949-50, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1949-50, è autorizzata la prelevazione di L. 301.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per il detto esercizio finanziario:

Ministero del tesoro:		
Cap. n. 65. — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, ecc. .	L.	90.000.000
Cap. n. 347. — Fitto di locali e di aree per l'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro e spese di riparazioni gravanti l'Amministrazione .	»	40.000.000
Cap. n. 404. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc. .	»	130.000.000
Ministero degli affari esteri:		
Cap. n. 42. — Spese di ricevimento in Italia di Capi di Stato e di uomini di Stato esteri, ecc. .	»	3.000.000
Cap. n. 82. — Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali	»	3.000.000
Ministero dell'Africa italiana:		
Cap. n. 45. — Spese di carattere riservato destinate all'assistenza .	»	30.000.000
Ministero dell'agricoltura e delle foreste:		
Cap. n. 153-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per la stampa dei volumi relativi ad una indagine eseguita dall'Istituto nazionale di economia agraria sulla distribuzione della proprietà fondiaria in Italia . . .	»	5.000.000
Totale . . .	L.	301.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1949
Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 100. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Fiumitello » sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 11 marzo 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Fiumitello », riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Mascolino Gaetano e Rosalia fu Udalrigo e Ronza Antonio, Vincenzo ed Andrea, fratelli, di Nicola (già Mascolino Udalrigo fu Francesco e Ronza Antonio, Vincenzo ed Andrea, fratelli, di Nicola), partita 345, foglio di mappa 16, particella 6, per la superficie di Ha. 1.58.56 e con l'imponibile di L. 190,27.

Detto fondo confina con la strada comunale di Piantanaro Vecchio, col fondo di proprietà Vozza Francesco fu Tommaso, con il fondo di proprietà Ronza Antonio, Vincenzo, ecc., di Nicola, con il fondo di proprietà Baiocco Giuseppe fu Francesco, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 26 aprile 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Fiumitello » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 6700 (seimilasettecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 200. — GIORDANO

(4781)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « San Martino a Cappella », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 11 marzo 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « San Martino a Cappella » di pertinenza, come dagli atti, di Zippo Raffaele di Davide e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Zippo Raffaele di Davide, livellario al comune di Castelvolturno, partita 740, foglio di mappa 32, particella 103/*a*, per la superficie di Ha. 0.60.86 e con l'imponibile di L. 73,03.

Detto fondo confina con le proprietà Conte Angelina fu Ercole ed altri, Auriemma Alfredo fu Giuseppe, Migliaccio Ludovico ed altri, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 26 aprile 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « San Martino e Cappella » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 7000 (settemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 253. — GIORDANO

(4782)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Seponi con Casella », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 21 febbraio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Seponi con Casella » di pertinenza, come dagli atti, di Cantelli Giuseppe e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Cantelli Giuseppe, livellario al comune di Castelvolturno, alla partita n. 122, foglio di mappa n. 32, particella 79, superficie di Ha. 0.56.69 e con l'imponibile di L. 39,68.

Detto fondo confina con la strada vicinale Seponi con Casella, con i terreni di proprietà Auriemma Alfredo fu Giuseppe, Boccone Bartolomeo fu Antonio, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 26 aprile 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricotura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Seponi con Casella » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 6000 (seimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa dalla definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 252. — GIORDANO

(4783)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1949.

Nomina del direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, concernente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Ritenuta la opportunità di procedere alla nomina del direttore generale dell'Istituto predetto;

Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Giovanni Palma è nominato direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1949

EINAUDI

FANFANI — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1949
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 313

(4789)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1949.

Importazione temporanea di gomma elastica, greggia e sintetica, lattice di gomma, naturale e sintetica, guttaperga greggia, per la fabbricazione di oggetti di qualsiasi specie.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato col decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto-legge 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 15 settembre 1949;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa, per la durata di mesi sei, la importazione temporanea di gomma elastica, greggia e sintetica, lattice di gomma, naturale e sintetica, guttaperga greggia, per la fabbricazione di oggetti di qualsiasi specie.

Art. 2.

La quantità minima ammessa alla importazione temporanea ed in termine massimo per la riesportazione sono rispettivamente stabiliti in kg. 100 ed un anno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1949

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1949
Registro Finanze n. 18, foglio n. 333. — LESEN

(4801)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1949.

Importazione temporanea di corteccia di pino macinata per la estrazione del tannino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato col decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto-legge 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 15 settembre 1949;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa, per la durata di mesi sei, la importazione temporanea di corteccia di pino macinata per la estrazione del tannino in essa contenuto destinato alla concia delle pelli.

Art. 2.

La quantità minima ammessa alla importazione temporanea ed il termine massimo per la riesportazione sono rispettivamente stabilite in kg. 100 ed un anno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1949

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1949
Registro Finanze n. 18, foglio n. 334. — LESEN

(4802)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1949.

Costituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER I TRASPORTI
E PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 31 maggio 1928, n. 1350, costitutiva dall'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni e le modificazioni ad essa apportate dal regio decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 2152;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerata l'urgenza di provvedere alla ricostituzione dei normali organi deliberativi e di controllo dell'Istituto medesimo;

Viste le designazioni pervenute dai Ministeri interessati;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma, sono costituiti per un quadriennio come appresso:

Presidente:
dott. Giudice Giambattista.

Consiglieri:
Adami Giovanni, dott. Archetti Luigi, dott. Branca Luigi, dott. De Liguoro Alfredo, De Mauro Ugo, dottor Frattali Pietro, dott. Mellina Ernesto, dott. rag. Niri Nerio.

Sindaci effettivi:
dott. rag. Cecchi Dino, dott. Gentile Antonio, dottor Ruta Mario.

Sindaci supplenti:
dott. Barletta Salvatore, Brilli Umberto, dott. Ragusa Marcello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1949

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per i trasporti
CORBELLINI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

(4825)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1949.

Sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza nel comune di Benevento.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 12 del decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1949, concernente la sospensione del corso dei termini di prescrizione e di quelli legali e convenzionali e la sospensione della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali nel comune di Benevento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 ottobre 1949, n. 237;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto Ministeriale 8 ottobre 1949, riguardante la sospensione del corso dei termini di prescrizione e di quelli legali e convenzionali e la sospensione della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali nel comune di Benevento, alla data del 4 dicembre 1949, indicata nei commi primo e secondo dell'art. 1 dello stesso decreto, è sostituita, a tutti gli effetti ivi previsti, quella del 16 gennaio 1950.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1949

Il Ministro: GRASSI

(4826)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto del lavoro presso la Facoltà di giurisprudenza della Università statale di Milano.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università statale di Milano è vacante la cattedra di diritto del lavoro, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà stessa, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4808)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Terracina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 19 maggio 1949, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1949, registro n. 32 Interno, foglio n. 96, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Terracina (Latina) di un mutuo di L. 17.100.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4793)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Leoncini Simone fu Smilace, già esercente in Genova.
Tali marchi recavano il n. 34.

(4807)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 248

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 3 dicembre 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,25	145,25
» Firenze	623,75	144,50
» Genova	623,75	145 —
» Milano	624,25	145 —
» Napoli	—	—
» Roma	623,875	145 —
» Torino	624,25	144,85
» Trieste	624,375	145 —
» Venezia	624 —	144,50

Media dei titoli del 3 dicembre 1949

Rendita 3,50 % 1906	80,125
Id. 3,50 % 1902	76,50
Id. 3 % lordo	48,60
Id. 5 % 1935	100,20
Redimibile 3,50 % 1934	76,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,95
Id. 5 % 1936	96,175
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,85
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,70
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,775
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,675
Id. 5 % convertiti 1951	100,10

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 3 dicembre 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,06
1 franco svizzero	» 145 —

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali, transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte dei concorsi a ventinove posti di ingegnere erariale in prova nel ruolo di gruppo A dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali e a venti posti di ingegnere aggiunto in prova nel ruolo di gruppo A degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

(Supplementi nn. 2 e 3 della « Gazzetta Ufficiale » n. 174 del 1° agosto 1949).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i decreti Ministeriali 9 maggio 1949, pubblicati nei supplementi ordinari nn. 2 e 3 della *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1949, con i quali sono stati banditi i seguenti concorsi per esami riservati al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle finanze e dalle altre Amministrazioni statali:

1) Concorso a venti posti di ingegnere aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

2) *Concorso a ventinove posti di ingegnere erariale in* prova nel ruolo del gruppo *A* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto l'art. 10 dei decreti suddetti;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 65803/12106.2.7.21/1.3.1 del 24 ottobre 1949, per lo svolgimento delle prove scritte dei predetti concorsi;

Decreta:

Le prove scritte dei predetti concorsi indetti con decreti Ministeriali 9 maggio 1949 avranno luogo in Roma nel Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 dei giorni a fianco di ciascuno indicati:

1) Concorso a ventinove posti di ingegnere erariale in prova nel ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali: 5, 6 e 7 dicembre 1949;

2) Concorso a venti posti di ingegnere aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione: 12, 13 e 14 dicembre 1949.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1949

Il Ministro: VANONI

(4809)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel bando di concorso a otto posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 19 novembre 1949, ed in quello a quarantasei posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine della stessa Amministrazione centrale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 24 novembre 1949, sono state riscontrate alcune inesattezze che si rettificano come appresso:

Gazzetta Ufficiale n. 266:

alla pag. 3188, colonna 2ª, rigo 22, in luogo di « combattimenti » leggasi « combattenti »;

alla pag. 3190, colonna 1ª, rigo 74, in luogo di « diepende » leggasi « dipende ».

Gazzetta Ufficiale n. 270:

alla pag. 3234, colonna 1ª, rigo 42 dell'art. 11, in luogo di « n. 102 » leggasi « n. 104 »;

alla pag. 3234, colonna 2ª, rigo 3, in luogo di « 8 marzo » leggasi « 2 marzo ».

(4812)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.